



Comune di Scandicci
Provincia di Firenze

SETTORE ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI
SERVIZIO ENTRATE E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 160 DEL 30-06-2015

OGGETTO: *Servizio entrate. Riduzioni relative al Tributo sui servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2015*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI

- Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Visto l'art. 69 dello Statuto Comunale;
- Visto il D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- Visto l'articolo 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 che ha istituito, dal 01.01.2014, l'imposta unica comunale che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Rilevato che con i decreti legge 06.03.2014 n. 16, convertito in Legge n. 68/2014 e n. 66 del 24.04.2014, allegato alla L. 89 del 23.06.2014 (proroga scadenza Tasi) e la L. n. 80 del 23.05.2014, sono state ulteriormente apportate modificazioni alla Legge 27.12.2013 n. 147 istitutiva dell'imposta unica comunale (IUC)
- Richiamati i commi da 669 a 681 della Legge di Stabilità 2014 sopracitata, con cui viene Istituito e disciplinato il tributo destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali (TASI).
- Visto in particolare l'art. 1 comma 682 della Legge di Stabilità per il 2014 nel quale si stabilisce che con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- Preso atto che con deliberazione consiliare n. 58 del 23.07.2014 è stato approvato il “Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili” e successivamente modificato con D.C.C. n. 65 del 20.05.2015;
- Rilevato altresì che all'art. 9, comma 2 del richiamato Regolamento il Consiglio Comunale ha previsto una riduzione di € 50,00 fino a concorrenza del tributo dovuto, per le seguenti tipologie di contribuenti:
 - a) chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari così come definito dall'art. 4 del Regolamento TASI, e che si trovi nelle seguenti condizioni:
 - pensionato ultra sessantenne con reddito familiare pro capite, derivante da sola pensione, di importo annuo pari o inferiore a quello di un trattamento minimo più le eventuali maggiorazioni previste dalla normativa pro tempore vigente, per ciascun soggetto, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento nell'intero territorio nazionale della sola abitazione principale e relative pertinenze, così come disciplinate dall'articolo 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
Per nucleo familiare si intende quello costituito dai soggetti risultanti dalle certificazioni anagrafiche. Da tale agevolazione sono esclusi coloro che percepiscono redditi di qualsiasi altra natura.
 - b) chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari così come definito dall'art. 4 del Regolamento TASI, e che si trovi nelle seguenti condizioni:
 - All'interno del nucleo familiare (risultante da certificazioni anagrafiche) sia presente un soggetto portatore di handicap grave certificato oppure un soggetto con invalidità del 100%, ivi compresi i ciechi civili, a condizione che lo stesso non sia ricoverato in istituto. La presente riduzione spetta nel caso in cui il reddito rilevabile dal sistema ISEE non superi l'importo di euro 11.500.
- Preso atto che la riduzione si applica in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si verificano le condizioni di cui all'articolo 9 e a ciascuno dei soggetti passivi interessati proporzionalmente alla quota di competenza;
- Atteso, pertanto, chiarire che la riduzione si applica per ciascun soggetto passivo, se in possesso dei requisiti previsti, proporzionalmente alla quota di proprietà;
- Dato atto che per potere usufruire della riduzione il contribuente o i contribuenti, ciascuno per la propria parte, sono tenuti a presentare a pena di decadenza, apposita comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate e Tributi utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dall'Ufficio;

- Considerato che il termine ultimo previsto, per la presentazione delle comunicazioni predette è stato fissato al 31 ottobre di ciascun anno, dal Regolamento comunale;
- Ritenuto opportuno ribadire che ai fini della riduzione di cui all'articolo 9 comma 2 lett a) devono sussistere tutte le condizioni riportate nel medesimo articolo.
- Tenuto conto che i pensionati ultra sessantenni, che hanno ottenuto la riduzione nell'anno 2014, non sono tenuti a presentare una nuova comunicazione nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto all'anno precedente;
- Rilevata, pertanto la necessità, di meglio precisare le condizioni necessarie al fine di usufruire della riduzione di cui all'articolo 9 del Regolamento TASI;
- Valutato che al fine dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) per reddito familiare pro-capite, è necessario prendere in considerazione la composizione del nucleo familiare del richiedente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, sia per verificare la situazione reddituale relativa all'anno precedente, sia per determinare il reddito complessivo di riferimento;
- Rilevato che nell'attività di accertamento dei requisiti viene verificato il reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione di importo annuo pari o inferiore a quello di un trattamento minimo a cui vengono sommate le maggiorazioni previste dalla normativa pro tempore vigente, relativo all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la riduzione e, nel caso di coniugi, o comunque di più componenti, un reddito complessivo pari a quello previsto per un solo componente moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare;
- Di dare atto che il reddito familiare pro-capite deve derivare da sola pensione sono pertanto esclusi tutti i casi in cui nel nucleo familiare vi siano componenti che percepiscono un reddito da lavoro, mentre nel caso in cui è presente nel nucleo familiare del richiedente una persona in età lavorativa (disoccupata), sarà necessaria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di disoccupazione;
- Considerato che il reddito personale o familiare viene determinato tenendo conto sia dei redditi assoggettati ad IRPEF che di quelli esenti, come ad esempio pensione sociale, pensione di invalidità civile, pensione di guerra, rendita INAIL, etc..)
- Rilevato, che, la titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento della sola abitazione principale e relative pertinenze è disciplinata dall'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
- Considerato, inoltre che, la riduzione viene riconosciuta al pensionato ultra sessantenne che è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento nell'intero territorio nazionale della sola abitazione e delle relative pertinenze, escludendo dal beneficio colui che, godendo di una

percentuale di un qualsiasi fabbricato o terreno, è titolare di altri immobili nell'intero territorio nazionale;

- Ritenuto inoltre confermare che la riduzione di cui all'articolo 9 comma 2 lett b) spetta a chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo unità immobiliari così come definito dall'art. 4 del Regolamento TASI, e che si trovi nelle seguenti condizioni:
 - Al'interno del nucleo familiare (risultante da certificazioni anagrafiche) sia presente un soggetto portatore di handicap grave certificato oppure un soggetto con invalidità del 100%, ivi compresi i ciechi civili, a condizione che lo stesso non sia ricoverato in istituto. La presente riduzione spetta nel caso in cui il reddito rilevabile dal sistema ISEE non superi l'importo di euro 11.500.
- Valutato quindi stabilire che il nucleo familiare di riferimento è quello del richiedente, come risulta dalle certificazioni anagrafiche, alla data di sottoscrizione della dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della relativa comunicazione;
- Dato atto che l'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento si riserva la possibilità di eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che la riduzione, di cui all'articolo 9 comma 2 lettere a) e b) del Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili, si applica, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si verificano le condizioni previste al medesimo articolo ed a ciascuno dei soggetti passivi interessati proporzionalmente alla quota di competenza.
- 2) Di precisare che la riduzione di cui sopra si applica a ciascun soggetto passivo, se in possesso dei requisiti previsti, proporzionalmente alla quota di proprietà
- 3) Di precisare che, ai fini della riduzione di cui all'articolo 9 comma 2 lett a) devono sussistere tutte le condizioni riportate nel medesimo articolo.
- 4) Di dare atto che, al fine dell'applicazione della riduzione di cui al punto 3), è necessario prendere in considerazione la composizione del nucleo familiare del richiedente al 1 gennaio dell'anno di riferimento, sia per verificare la situazione reddituale relativa all'anno precedente, sia per determinare il reddito complessivo di riferimento.
- 5) Di stabilire che, quale reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione di importo annuo pari o inferiore a quello di un trattamento minimo a cui vengono sommate le maggiorazioni previste dalla normativa pro tempore vigente, relativa all'anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la riduzione, deve essere

considerato, nel caso di coniugi, o comunque di più componenti, un reddito complessivo pari a quello previsto per un solo componente moltiplicato per il numero dei componenti del nucleo familiare.

- 6) Di specificare che il reddito familiare pro-capite deve derivare da sola pensione pertanto sono esclusi tutti i casi in cui nel nucleo familiare vi siano componenti che percepiscono un reddito da lavoro, invece nel caso in cui è presente nel nucleo familiare del richiedente una persona in età lavorativa (disoccupata), sarà necessaria la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dello stato di disoccupazione.
- 7) Di stabilire che il reddito personale o familiare del richiedente viene determinato tenuto conto sia dei redditi soggetti ad Irpef, sia di quelli esenti, come da esempio pensione sociale, pensione di invalidità civile, pensione di guerra, rendita INAIL, ecc.
- 8) Di prendere atto che il requisito della titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento della sola abitazione principale e relative pertinenze è disciplinato dall'art. 8 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria.
- 9) Di dare atto che, la riduzione viene riconosciuta al pensionato ultrasessantenne che è titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento nell'intero territorio nazionale della sola abitazione e delle relative pertinenze, escludendo dal beneficio colui che, godendo di una percentuale di un qualsiasi fabbricato o terreno, è titolare di altri immobili nell'intero territorio nazionale.
- 10) Di precisare che, ai fini della riduzione di cui all'articolo 9 comma 2 lettera b) il nucleo familiare di riferimento è quello del richiedente, come risulta dalle certificazioni anagrafiche, alla data di sottoscrizione della dichiarazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della relativa comunicazione.
- 11) Di dare atto che l'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento si riserva la possibilità di eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate;
- 12) Di trasmettere il presente atto al Messo Comunale per l'affissione all'albo pretorio on-line per la durata di quindici giorni.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ENTRATE E SERVIZI DI SUPPORTO E
AMMINISTRATIVI**

Dr. Antonello Bastiani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005, e norme collegate.